



Comune di Chiuppano

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE SALE DA GIOCO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2019

ART. 1 – FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il Comune di Chiuppano, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza. Altresì il Comune, in quanto responsabile della salute dei cittadini, si impegna a mettere in atto strumenti che disincentivino il gioco d'azzardo in quanto pregiudizievole per la salute pubblica e a ricercare in vario modo di limitare le conseguenze sociali delle offerte di gioco in particolare sui soggetti più deboli e sulle loro famiglie. Pertanto il Comune si impegna a:

- contrastare l'insorgere di fenomeni devianti connessi al gioco d'azzardo, comprendendo anche l'utilizzo del web, attraverso iniziative di informazione ed educazione, coordinate con le scuole e i soggetti istituzionali e non che, in vario modo, sono interessati dalla problematica;
- individuare azioni dissuasive (distanze e orari) e di prevenzione nonché azioni di promozione e di agevolazione per gli esercizi pubblici "virtuosi";
- creare strumenti idonei per poter operare controlli continui al fine di impedire qualsiasi ipotesi di illecito;
- favorire la valorizzazione di forme di aggregazione sociale ed iniziative nel tempo libero, per promuovere relazioni positive di crescita sociale nella propria comunità.

2. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento è sottoposta alla disciplina del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (di seguito "T.U.L.P.S.") e del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito e della normativa regionale.

ART. 2 – OGGETTO

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 20, comma 3, della Legge regionale del Veneto 27 aprile 2015, n. 6, e all'art. 54, comma 6, della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, il presente regolamento:

a) individua i luoghi cosiddetti "*sensibili*", ovverosia i luoghi caratterizzati dalla presenza di soggetti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e pertanto più a rischio di cadere vittime della "*dipendenza da gioco d'azzardo patologico*";

b) individua la distanza minima dai luoghi "*sensibili*" che deve essere rispettata per l'apertura di nuove sale giochi o di nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo, nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;

c) individua gli elementi strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze;

d) definisce le modalità procedurali per l'individuazione degli orari di apertura delle sale giochi con le relative sanzioni amministrative in caso di inosservanza e per il riconoscimento di eventuali forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

1. *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed

elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

2. *giochi leciti*: si considerano tali:

a) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

b) gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis co. IV 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e s.m., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1,00 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100,00 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 74% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e s.m., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50,00 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) bis: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) attivabili con moneta, con gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento (kiddie rides – o giochi per bambini, juke-box), che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; l'accumulo di più tagliandi dà diritto a premi consistenti in oggettistica (cd. "ticket redemption");
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) ter: altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Si tratta ad es. di calcio-balilla, biliardino (flipper), ping-pong, dardi o freccette, ruspe.

3. *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni

automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;

4. *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:*

- a) bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- b) ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- c) stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- d) alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- e) circoli privati ed enti assimilabili di cui al D. P. R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- f) agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- g) sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- h) sale dedicate esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
- i) negozi di gioco, cioè i punti vendita, previsti dall'articolo 38 commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 1-bis del D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 e modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203;

5. *area separata:* area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

6. *tabella dei giochi proibiti:* la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

7. *tariffa del biliardo:* il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

ART. 4 – LUOGHI SENSIBILI

1. I luoghi sensibili, ai fini del presente regolamento, sono i seguenti:

- a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici o privati: scuole materne e scuole dell'obbligo;
- b) le attrezzature di interesse comune: biblioteche, centri culturali, centri giovanili, sale riunioni, case per anziani;
- c) i luoghi di culto: chiese, centri religiosi e loro dipendenze e sale parrocchiali;

d) le attrezzature sportive e verdi: parchi pubblici, giardini pubblici di quartiere, impianti sportivi.

2. I luoghi sensibili, che rientrano nella classificazione sopra riportata, sono individuati nella planimetria allegata sub "a". Tale individuazione è da ritenersi non esaustiva in relazione al sorgere o alla chiusura di luoghi sensibili.

3. Con deliberazione di Giunta comunale è successivamente aggiornato l'elenco dei luoghi sensibili di cui al comma 2.

ART. 5 – DISTANZA MINIMA -

1. Il punto di accesso dei locali con offerta di gioco deve rispettare la distanza minima, determinata con linea retta, di metri 500 dal perimetro dei "luoghi sensibili" individuati all'art. 4, in tutti i casi di apertura o di trasferimento di sede degli esercizi con offerta di gioco di cui all'articolo 3, punti 1 e 4 lett. f), g), h) ed i);

2. Le distanze minime di rispetto dai luoghi sensibili, ai fini del presente regolamento, sono rappresentate nella planimetria allegata sub "a", fatta salva la sopravvenienza di nuova collocazione di luoghi sensibili di cui all'art. 4 o la loro cessazione.

3. L'eventuale aggiornamento dell'elaborato di cui al comma 2 avverrà con provvedimento di Giunta Comunale.

ART. 6 – ATTIVITÀ ED EVENTI NON SOGGETTI A DISTANZA MINIMA

1. L'obbligo di rispetto della distanza minima da luoghi sensibili non sussiste:

a) per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, anche in caso di subingresso, finché permangono nella medesima ubicazione e con la stessa dotazione di apparecchi (divieto di incremento);

b) nel caso in cui la struttura che detiene giochi, di cui all'articolo 3, sia preesistente al luogo sensibile che sorge successivamente al di sotto di distanza minima. In tale evenienza, dal momento dell'apertura del nuovo luogo sensibile diviene operativo il divieto di aggiunta sotto distanza minima di nuovi giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

c) nel caso di semplice sostituzione di apparecchi o congegni già regolarmente detenuti all'entrata in vigore del presente regolamento, mantenendone invariato il numero e la tipologia.

ART. 7 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI

1. E' soggetta a licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. l'apertura di una sala giochi, anche per subingresso, ed il trasferimento di sede di un'attività di sala giochi.

2. E' soggetta a SCIA l'introduzione di congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S. presso esercizi commerciali o pubblici o circoli privati non già in possesso di licenza ai sensi degli artt. 86 o 88 T.U.L.P.S.

3. Sono soggetti a licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.:

a) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale bingo;

b) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale dedicate;

c) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Agenzie di raccolta

scommesse;

d) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Negozi di Gioco;

e) l'installazione, presso qualunque tipo di attività, di Videolotteries (VLT) di cui all'articolo 110 comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.;

f) qualsiasi altra variazione o modifica concernente le attività di cui al presente comma.

4. Le licenze rilasciate ai sensi degli art. 86 o 88 del T.U.L.P.S. in quanto autorizzazioni di polizia, hanno carattere permanente, ancorché revocabili, e si riferiscono esclusivamente al soggetto e ai locali in esse indicati e non possono in alcun modo essere trasmesse né trasferite a soggetti terzi.

ART 8 - REQUISITI MORALI

1. Il titolare dell'impresa individuale oppure il legale rappresentante, gli amministratori ed i soci nel caso di società, non devono incorrere in alcuna delle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159" (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli articoli 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S..

ART. 9 – PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

1. L'installazione di apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. è vietata:

a) all'interno dei luoghi sensibili di cui all'articolo 4;

b) presso feste popolari, sagre e simili;

c) in aree esterne di qualsiasi tipo, pubbliche o private, di sale giochi, circoli privati o altri esercizi di qualunque tipologia;

d) negli immobili di proprietà, in gestione all'Amministrazione comunale o in gestione alle società da essa partecipate.

2. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco, ad eccezione delle cd. sale dedicate, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

3. I congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., essendo riservati ai maggiorenni devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche su ogni singolo apparecchio.

5. In tutti i locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.).

6. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del

T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

8. Come disposto dall'art. 20 della Legge regionale del Veneto 27 aprile 2015, n. 6, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4-bis e 5, del decreto legge 158/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 189/2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

9. I titolari di sale da gioco, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti, ai sensi della legge regionale di cui al comma precedente:

- a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo e, nel caso di giochi con vincite in denaro, sulle relative probabilità di vincita;
- b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite.

10. Il numero complessivo dei giochi che possono essere installati nei vari tipi di locale è stabilito dai decreti ministeriali in materia.

11. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) ha l'obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro.

ART. 10 – ORARI DI ESERCIZIO E FORME PREMIANTI.

1. Con apposita ordinanza sindacale sono stabilite le fasce di orario di apertura delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., presenti negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S..

2. L'orario di apertura delle sale giochi scelto dall' esercente all'interno delle fasce di orario stabilite dall'ordinanza sindacale, nonché le eventuali modifiche debbono essere comunicate in via telematica al Comune.

3. All'esterno del locale deve essere affisso un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi.

4. La Giunta comunale può definire forme premianti, attraverso contributi o agevolazioni di varia natura, per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

ART. 11 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. L'insediamento nel territorio comunale delle sale giochi di cui all'art. 86, comma 1, così come definite al precedente articolo 3, e degli esercizi di cui all'art. 88 del

T.U.L.P.S., deve essere previsto esclusivamente in locali a specifica destinazione a sala gioco.

2. I locali delle sale giochi dovranno essere ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici. Non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati aperti al pubblico, l'accesso ai locali dovrà avvenire direttamente dalla pubblica via ed i locali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) oltre alla dotazione di parcheggi pubblici, nella previsione per le destinazioni commerciali, una dotazione di parcheggi privati nella misura prevista dalle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, esclusa la possibilità di monetizzarli;
- b) una dotazione di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- c) una trasparenza della superficie illuminante, per una fascia pari ad almeno 50 cm di altezza, su tutto il fronte delle vetrate, delle finestre e dell'accesso d'ingresso collocata ad un'altezza non inferiore a m. 1,30 e non superiore a m. 2,00 al fine di garantire l'illuminazione diretta e naturale del locale - non sono ammesse schermature interne (tende oscuranti, pannelli, ecc.);
- d) essere sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- e) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3. Nell'ipotesi in cui i locali delle sale da gioco abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq. deve essere presentata, per il rilascio del permesso di costruire, la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata dall'intervento, comprensiva della valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e della stima della capacità del suo assorbimento.

ART. 12 - SANZIONI

1. Nell'esercizio del proprio potere di vigilanza, il Comune provvede all'accertamento delle violazioni alla norme del presente Regolamento, irrogando le conseguenti sanzioni.

2. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli artt. 17-bis, 17-ter 17-quater e 110 del medesimo.

3. L'inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria nonché agli obblighi di esposizione ed informazione di cui all'art. 20 della L.R. del Veneto n. 6/2015 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 10.000,00; nel caso di reiterazione delle violazioni agli obblighi di esposizione ed informazione di cui al comma 6 dell'art. 20 della L.R. 6/2015, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci e sessanta giorni.

4. Le altre violazioni al presente Regolamento, non punite da legge regionale o nazionale, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa fissata da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

5. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, potrà stabilire con apposita deliberazione un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 16 della L. 689/81, in relazione a tutte o ad alcune fattispecie.

ART. 13 – NORMA TRANSITORIA

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione per i procedimenti in essere alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le sale giochi e gli esercizi già abilitati alla detenzione di apparecchi da gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 9.